



*TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA CAMPANIA*

*RASSEGNA MENSILE*

*Massime e focus giurisprudenziale*

*MAGGIO 2023*





*Ufficio del processo per il  
Tribunale Amministrativo Regionale Per la Campania  
Sede di Napoli*

La giurisprudenza amministrativa

*Anno 2023*

## *Sommario*

<b>PARTE I – SENTENZE</b>	<b>10</b>
<b>ACCESSO</b>	<b>11</b>
<b>TAR NAPOLI, SEZ. VIII, 22 MAGGIO 2023 , SENTENZA N 3090- PRES. TOMASSETTI EST. CESTARO</b>	<b>11</b>
ACCESSO- ACCESSO DOCUMENTALE- ART 22 E SS LEGGE NUMERO 241 DEL 1990- ISTANZA SPECIFICA DI ACCESSO DOCUMENTALE- ESAME DI ALTRE TIPOLOGIE DI ACCESSO CIVICO- PRECLUSO-	11
NOZIONE DI DOCUMENTO ACCESSIBILE- ACCESSO AD INFORMAZIONI DA ELABORARE- INAMMISSIBILITÀ DELLA ISTANZA	11
INESISTENZA MATERIALE DEI DOCUMENTI – ISTANZA DI ACCESSO- VA RESPINTA	11
<b>TAR NAPOLI, SEZ. VIII, 17 MAGGIO 2023 , SENTENZA N 3005- PRES. EST. TOMASSETTI</b>	<b>12</b>
ACCESSO- ACCESSO DOCUMENTALE- ART 22 E SS LEGGE 41 DEL 1990- ACCESSO DIFENSIVO EX ART 24 COMMA 7 LEGGE CITATA- REQUISITI DELLA ISTANZA- INTERESSE DIRETTO, CONCRETO ED ATTUALE	12
<b>APPALTI</b>	<b>13</b>
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. I, 6 APRILE 2023, N. 2139 – PRES. PALLIGGIANO, EST. SANTISE</b>	<b>13</b>
APPALTI – CONTRATTO DI AVVALIMENTO – VALIDITÀ DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO – ATTESTAZIONE SOA IN PRESTITO – NON NECESSARIETÀ DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DELL’INTERA AZIENDA – DIVIETO DI AVVALIMENTO CARTOLARE – MEZZI E RISORSE NEI LIMITI DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI	13
<b>EDILIZIA E URBANISTICA</b>	<b>15</b>
<b>TAR CAMPANIA, III SEZ., 12 APRILE 2023, N. 2247 – PRES. PAPPALARDO, EST. GIANANTE</b>	<b>15</b>
EDILIZIA – ART. 9 D.P.R. 380/2001 – STATO LEGITTIMO IMMOBILE – ONERE DELLA PROVA	15
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. II, 26 APRILE 2023, N. 2522 – PRES. CORCIULO, EST. VALLETTA</b>	<b>15</b>
EDILIZIA – ORDINE DEMOLIZIONE – ESECUZIONE ORDINE DEMOLIZIONE.	15
<b>TAR CAMPANIA, SEZ IV, 3 MAGGIO 2023, N. 2680 – PRES. SEVERINI, EST. LUCE</b>	<b>16</b>
EDILIZIA – BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI – INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE – IMPROCEDIBILITÀ DELLA SCIA – DIFETTO DI LEGITTIMITÀ DELLO STATUS QUO	16
<b>TAR CAMPANIA, SEZ II, 8 MAGGIO 2023, N. 2786 – PRES. CORCIULO, EST. VALLETTA</b>	<b>17</b>
URBANISTICA – ISTANZA ADOZIONE P.U.A.- SILENZIO INADEMPIMENTO – ART. 2 L. N. 241/1990.	17
<b>TAR NAPOLI, SEZ. VIII, 11 MAGGIO 2023, N. 2888- PRES. TOMASSETTI, EST. CESTARO</b>	<b>17</b>
EDILIZIA- DIFFIDA PER ADOZIONE DI MISURE REPRESSIVE DI ABUSI EDILIZI- CONDIZIONI DELL’AZIONE – LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE – INSUFFICIENZA DELLA SOLA VICINITAS	17

<b>ELEZIONI</b>	<b>20</b>
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. II, 22 APRILE 2023, N. 2458- PRES. CORCIULO, EST. VALLETTA</b>	<b>20</b>
PROCEDIMENTO ELETTORALE- ESCLUSIONE DELLA LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE- ART. 28 D.P.R. 570/90	20
<b>INVALIDITA'</b>	<b>21</b>
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. VI, 7 APRILE 2023, SENT. N. 2169 – PRES. SCUDELLER, EST. VAMPA</b>	<b>21</b>
NULLITÀ ATTO AMMINISTRATIVO – RIESERCIZIO DEL POTERE AL DI FUORI DEI CANONI DELL’AUTOTUTELA – ‘BIS IN IDEM’ AMMINISTRATIVO – CARENZA ASSOLUTA DI ATTRIBUZIONE	21
<b>ISTRUZIONE</b>	<b>22</b>
<b>TAR CAMPANIA, SEZ IV, 5 MAGGIO 2023, N. 2777 – PRES. SEVERINI, EST. RAIOLA</b>	<b>22</b>
ISTRUZIONE – PARITA’ SCOLASTICA – SCUOLA PARITARIA – ESCLUSIONE DIRITTO A CONTRIBUTI STATALI – EROGAZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI	22
<b>OTTEMPERANZA</b>	<b>23</b>
<b>TAR NAPOLI, SEZ. VIII, 17 MAGGIO 2023, N. 2995- PRES. TOMASSETTI, EST. CERNESE</b>	<b>23</b>
FORZE DI POLIZIA –OTTEMPERANZA- INSEDIAMENTO DEL COMMISSARIO- PERDITA DI POTERE DELLA PA- NON SUSSISTE	23
PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLA PA DOPO L’INSEDIAMENTO DEL COMMISSARIO- VIZIO DI NULLITÀ- NON SUSSISTE-	23
NUOVO ATTO DELLA PA – DINIEGO DI TITOLO EDILIZIO - INSUSSISTENZA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA URBANISTICA- ART 12 TUE- NATURA VINCOLATA DEL PROVVEDIMENTO	23
<b>PROCESSO AMMINISTRATIVO</b>	<b>25</b>
<b>TAR CAMPANIA, III SEZ., 24 MAGGIO 2023, N. 3150 – PRES. PAPPALARDO, EST. GIANANTE</b>	<b>25</b>
PROCESSO AMMINISTRATIVO – INAMMISSIBILITÀ INTERVENTO AUTONOMO – CONDIZIONI PER L’INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE – INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO AD ADIUVANDUM DA CHI SIA LEGITTIMATO A PROPORRE RICORSO IN VIA PRINCIPALE – ELUSIONE DEI TERMINI DECADENZIALI DI IMPUGNAZIONE	25
<b>RIPARTO DI GIURISDIZIONE</b>	<b>26</b>

<b>TAR CAMPANIA, SEZ. I, 15 MAGGIO 2023, N. 2927, PRES. EST. PALLIGIANO.</b>	<b>26</b>
DISSESTO FINANZIARIO – ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE – PROCEDURA DI RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA DI LIQUIDAZIONE – DEBITI DI BILANCIO E FUORI BILANCIO –CREDITI PER SPESE LEGALI – RICORSO DELL’ENTE COMUNALE – INTERESSE PUBBLICO ALLA SANA GESTIONE DELL’ENTE - GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ G.A. (ARTT. 252 E 254 D. LGS 267/2000)	26
DISSESTO FINANZIARIO – ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE – PROCEDURA DI RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA DI LIQUIDAZIONE – DEBITI DI BILANCIO E FUORI BILANCIO – CREDITI PER SPESE LEGALI – FONTE DEL CREDITO – PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE (ART. 1173 C.C.)	26
DISSESTO FINANZIARIO – ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE – PROCEDURA DI RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA DI LIQUIDAZIONE – DEBITI DI BILANCIO E FUORI BILANCIO – CREDITI PER SPESE LEGALI – ATTIVITA’ ACCERTATIVA (ART. 252, 254 D. LGS. 267/2000)	26
 <b>SANITA’</b>	 <b>28</b>
<hr/>	
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. VI, 11 APRILE 2023, SENT. N. 2221 – PRES. SCUDELLER, EST. VAMPA</b>	<b>28</b>
PROGETTO TRATTAMENTO ABA (APPLIED BEHAVIORAL ANALYSIS) – RIDUZIONE MONTE ORE SETTIMANALI – LEGITTIMITÀ DEL GIUDIZIO MEDICO-SCIENTIFICO ELABORATO DAGLI SPECIALISTI DELLA ASL – ONERE DELLA PROVA	28
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. I, 8 MAGGIO 2023, N. 2806, PRES. PALLIGIANO, EST. DE FALCO</b>	<b>28</b>
SANITÀ - RICHIESTA EMISSIONE DI NOTE DI CREDITO - DINIEGO DI ACCREDITAMENTO - VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO - TUTELA DELLA CONCORRENZA	28
 <b>SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	 <b>32</b>
<hr/>	
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. VI, 24 APRILE 2023, SENT. N. 2489 – PRES. SCUDELLER, EST. VAMPA</b>	<b>32</b>
SANZIONI DISCIPLINARI – RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PENALE – PREGIUDIZIALE PENALE – MODIFICA DELL’ART. 1393 D.LGS. 66/10 – CONOSCENZA DEL FATTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE ‘RATIONE TEMPORIS’	32
<b>TAR CAMPANIA, SEZ. VI, 11 APRILE 2023, SENT. N. 2224 – PRES. SCUDELLER, EST. VAMPA</b>	<b>32</b>
SANZIONI PECUNIARIE – ART. 31, COMMA 4-BIS, D.P.R. N. 380/2001 – PRESCRIZIONE – ART. 28 L. N. 689/1981 – ‘DIES A QUO’	32
 <b>SERVIZI PUBBLICI</b>	 <b>34</b>
<hr/>	
<b>TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. VII, 8 MAGGIO 2023, N. 2839 – PRES. LIGUORI, EST. IANNIELLO</b>	<b>34</b>

SERVIZI A RETE – TRASMISSIONI RADIO-TELEVISIVE – REALIZZAZIONE STAZIONE RADIO-BASE – NECESSITA' DI PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA – ART. 44 CO. 5 D.LGS. 259/2003 – INAPPLICABILITA' ART. 21 OCTIES L. 241/1990 34

**SILENZIO** 36

**TAR CAMPANIA, SEZ. VI, 11 APRILE 2023, SENT. N. 2225 – PRES. SCUDELLER, EST. VAMPA** 36  
ART. 146 D.LGS. N. 42/2004 – SILENZIO SERBATO DALLA SOPRINTENDENZA – NATURA DEVOLUTIVA DEL SILENZIO – CRISTALLIZZAZIONE DEI TITOLI IN SANATORIA 36

**STRANIERI** 37

**TAR CAMPANIA, SEZ. VI, SENT. 8 MAGGIO 2023, N. 2798 – PRES. SCUDELLER, EST. SPATUZZI** 37  
STRANIERI - ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE EX. ART. 103, CO. 1, D.L. N. 34/2020 – RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE – CAUSE DI FORZA MAGGIORE – CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 24 LUGLIO 2020 37

**TAR CAMPANIA, SEZ. VI, SENT. 10 MAGGIO 2023, N. 2871 – PRES. SCUDELLER, EST. SPATUZZI** 38  
STRANIERI – GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - ANNULLAMENTO DINIEGO ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE EX ART. 103 CO. 1 D.L. 34/2020 – OBBLIGO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CON UN PROVVEDIMENTO ESPlicito 38

**PARTE II – ORDINANZE CAUTELARI** 39

**ACCESSO** 40

**TAR CAMPANIA, SEZ. II, 30 MARZO 2023, N. 1468/2023 – PRES., EST. CORCIULO** 40  
DIRITTO D'ACCESSO - ATTI AMMINISTRATIVI - ACCESSO DIFENSIVO QUALIFICATO - NESSO DI STRUMENTALITÀ IN SENSO AMPIO 40

**APPALTI** 41

**TAR CAMPANIA, SEZ. III, 5 APRILE 2023, N. 644/2023 – PRES. PAPPALARDO, EST. CAVALLO** 41  
APPALTI – AUTOMATISMO ESPULSIVO EX ART. 80 COMMA 5 C BIS) D.LGS. 50/2016 – VALUTAZIONE DISCREZIONALE SU AFFIDABILITÀ E ONORABILITÀ OPERATORE ECONOMICO – REVOCA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO – OMISSIONE DICHIARATIVA DEL COINVOLGIMENTO IN GRAVI FATTI PENALI – INAFFIDABILITÀ E NON ONORABILITÀ DELL'OPERATORE 41

**TAR CAMPANIA, SEZ. I, 24 APRILE 2023, ORD. N. 751 – PRES. SALAMONE, EST. DE FALCO** 42

APPALTI – CONSORZIO STABILE – “CUMULO ALLA RINFUSA” – ART. 47, D. LGS. 50/2016 – INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DEL “CUMULO ALLA RINFUSA” – ART. 67, D. LGS. 36/2023 (“NUOVO” CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) 42

## **EDILIZIA** 43

**TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. IV, 05 MAGGIO 2023, N. 787 – PRES. SEVERINI; EST. FLAMMINI** 43  
EDILIZIA – COSTRUZIONE AGGIUNTIVA – SCIA 43

**TAR CAMPANIA, SEZ. III, 10 MAGGIO 2023, N. 799/2023 – PRES. PAPPALARDO, EST. CAPRINI** 43  
EDILIZIA – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO – DISCREZIONALITÀ TECNICA - FUMUS BONI IURIS – NON SUSSISTE PER INSINDACABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO 43

## **COMMERCIO** 44

**TAR CAMPANIA, SEZ. III, 10 MAGGIO 2023, N. 798/2023 – PRES. PAPPALARDO, EST. CAPRINI** 44  
COMMERCIO – MONOPOLIO – TABACCHI – AUTORIZZAZIONE – NEGOZIO SIMULATO – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – FUMUS BONI IURIS – NON SUSSISTE PER PARTECIPAZIONE AL NEGOZIO SIMULATO 44

## **INTERDITTIVE ANTIMAFIA** 45

**TAR CAMPANIA, SEZ. I, 12 MAGGIO 2023, ORD. N. 843 – PRES. PALLIGGIANO, EST. DE FALCO** 45  
INTERDITTIVA ANTIMAFIA – PERICOLO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA – CRITERIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON” – RUOLO DEI RAPPORTI DI PARENTELA NELLA PROGnosi INFILTRATIVA – FREQUENTAZIONI E COINTERESSENZE ECONOMICHE CON SOGGETTI E AMBIENTI CRIMINALI – IRRILEVANZA ESITO POSITIVO DI TALUNI PROCEDIMENTI PENALI – RIGETTO 45

## **SANITA’** 46

**TAR CAMPANIA, SEZ. I, 24 APRILE 2023, ORD. N. 720 – PRES. SALAMONE, EST. PALLIGGIANO** 46  
SANITÀ – REGRESSIONE TARIFFARIA UNICA – DELIBERA DI DETERMINAZIONE DELLA REGRESSIONE TARIFFARIA IMMEDIATAMENTE IMPUGNABILE – TEMPESTIVITÀ – IRRICEVIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO – RIGETTO 46

## **SERVIZI PUBBLICI** 47

**TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. IV, 04 MAGGIO 2023, N. 782, PRES. SEVERINI, EST. FLAMMINI** 47



***Parte I – SENTENZE***

**TAR Napoli, sez. VIII, 22 maggio 2023 , sentenza n 3090- Pres. Tomassetti Est. Cestaro**

*ACCESSO- ACCESSO DOCUMENTALE- ART 22 E SS LEGGE NUMERO 241 DEL 1990- ISTANZA SPECIFICA DI ACCESSO DOCUMENTALE- ESAME DI ALTRE TIPOLOGIE DI ACCESSO CIVICO- PRECLUSO- NOZIONE DI DOCUMENTO ACCESSIBILE- ACCESSO AD INFORMAZIONI DA ELABORARE- INAMMISSIBILITÀ DELLA ISTANZA*

*INESISTENZA MATERIALE DEI DOCUMENTI – ISTANZA DI ACCESSO- VA RESPINTA*

Qualora la tipologia di accesso azionata sia quella “documentale”, ossia quella prevista dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, il giudizio deve limitarsi a tale forma di accesso, non essendo consentito al giudice - né, prima, alla P.A.- di esaminare l’istanza come accesso civico (1).

L’istanza di accesso documentale è tesa all’ottenimento della esibizione di documenti, come definiti all’art 22 legge numero 241 del 1990, e non può richiedere alcuna attività di elaborazione dei dati da parte della P.A. (2).

Qualora la parte resistente, personalmente, si assuma una tale responsabilità, dichiarando l’impossibilità oggettiva e assoluta dell’accesso per l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) di quanto richiesto dall’istante, nonché provveda a specificare puntualmente le ragioni per le quali i documenti richiesti non siano stati mai formati ovvero, se formati, non siano più detenuti, il Giudice procedente deve prendere atto dell’inesistenza materiale dei documenti *de quibus*.

Per l’effetto, il giudice dovrà rigettare la pretesa ostensiva per carenza del suo oggetto, non potendo ordinarsi l’esibizione, alla luce del principio *ad impossibilia nemo tenetur*, di documenti non più esistenti o mai formati; ciò sempre che non sussistano elementi probatori contrari, che facciano dubitare della veridicità di quanto dichiarato dalla resistente. (3)

**Note**

(1) *In tali termini si è espressa l’Adunanza Plenaria, n. 10/2020, con riferimento alle istanze specifiche di accesso ex art 22 e ss legge numero 241 del 1990. In tal caso il giudice incontra il divieto di pronunciarsi su poteri amministrativo non ancora esercitati ex art 34 cpa comma 2.*

(2)*Cfr in tali termini, ex multis, v. Consiglio di Stato, sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6822; T.A.R. , Roma , sez. III , 07/11/2022 , n. 14442, T.A.R. Napoli, Campania, sez. III, 05/08/2022, n.5278.*

*Parte ricorrente richiede alla amministrazione l’accesso in merito alle informazioni necessarie per “valutare l’entità del contributo concedibile” in relazione alla pratica edilizia di consolidamento antisismico, esistente a nome dei propri danti causa.*

*Nel caso di specie, osserva il Collegio, è impossibile individuare con esattezza i dati utili a soddisfare la richiesta poiché la locuzione “informazioni utili a valutare l’entità del contributo concedibile” si presenta del tutto aspecifica tanto da tradursi nella richiesta di una sorta di impropria consulenza*

*alle pubbliche amministrazioni intimate, in merito alla quantificazione del contributo antisismico spettante ai danti causa.*

*(3) Cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 12 settembre 2022, n. 7896.*

**TAR Napoli, sez. VIII, 17 maggio 2023 , sentenza n 3005- Pres. Est. Tomassetti**

*ACCESSO- ACCESSO DOCUMENTALE- ART 22 E SS LEGGE 41 DEL 1990- ACCESSO DIFENSIVO EX ART 24 COMMA 7 LEGGE CITATA- REQUISITI DELLA ISTANZA- INTERESSE DIRETTO, CONCRETO ED ATTUALE*

In base a consolidata giurisprudenza, l'amministrazione deve consentire l'accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall'istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata - ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano - o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti.

La richiesta ostensiva merita favorevole delibazione qualora venga in rilievo l'esigenza conoscitiva emergendo la sussistenza di un interesse della parte istante: a) diretto, cioè a dire correlato alla sfera del soggetto richiedente; b) concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l'ammissione ad un beneficio; c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all'attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita; d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni. (1)

**Note**

*Osserva il Collegio come il Condominio ricorrente abbia evidenziato di avere un interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all'ottenimento di copia della documentazione richiesta, indicata con sufficiente precisione nella relativa istanza.*

**TAR Campania, Sez. I, 6 aprile 2023, n. 2139 – Pres. Palliggiano, Est. Santise**

*APPALTI – CONTRATTO DI AVVALIMENTO – VALIDITÀ DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO – ATTESTAZIONE SOA IN PRESTITO – NON NECESSARIETÀ DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DELL'INTERA AZIENDA – DIVIETO DI AVVALIMENTO CARTOLARE – MEZZI E RISORSE NEI LIMITI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI*

Nei casi in cui oggetto dell'avvalimento sia un'attestazione SOA, ai fini della validità del contratto, non è necessario che l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, essendo sufficiente la messa a disposizione della sola parte dell'azienda attraverso cui l'impresa ausiliaria ha conseguito l'attestazione SOA, purché il contratto di avvalimento non si risolva in un mero trasferimento documentale (divieto di avvalimento cartolare).

Il contratto di avvalimento ben può limitarsi a specificare quei mezzi e quelle risorse di cui l'impresa ausiliata è sprovvista e che risultino indispensabili ad integrare la sua organizzazione aziendale ai fini dell'esecuzione dell'opera.

**Note**

*Con la sentenza in commento, il Collegio respingeva la censura di nullità, avanzata dalla ricorrente, avverso il contratto di avvalimento, nella misura in cui esso non risultava avere ad oggetto l'intero apparato organizzativo dell'impresa ausiliaria.*

*A sostegno delle proprie ragioni, la società ricorrente richiamava la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 22 del 16 ottobre del 2020, elevandola pro domo sua a principio di diritto ex art. 99 c.p.a. (“quando oggetto dell'avvalimento sia un'attestazione SOA di cui la ricorrente sia priva, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire l'attestazione da mettere a disposizione”).*

*Rilevava questo Collegio, però, che l'Adunanza Plenaria non ha inteso introdurre l'obbligo, per l'impresa ausiliaria, di mettere a disposizione dell'avvalsa l'intero apparato organizzativo. È, difatti, sufficiente che l'ausiliaria metta a disposizione quella parte di azienda, in termini di mezzi e risorse, nella misura necessaria all'esecuzione del contratto di appalto (cfr., Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6619; Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2021, n. 8074).*

*Ciò che è vietato, invece, è che l'avvalimento si traduca in un mero trasferimento documentale, al quale non corrisponde l'effettiva integrazione dei complessi aziendali dell'avvalsa e dell'ausiliaria (cfr., Cons. di Stato sez. V, 10/01/2022, n. 169).*

*Nel caso di specie, l'avvalimento non risultava meramente cartolare, in quanto il contratto indicava, in maniera esaustiva e specifica, i mezzi e la manodopera messi a disposizione dall'ausiliaria ai fini dell'esecuzione dei lavori.*

**TAR Campania, III sez., 12 aprile 2023, n. 2247 – Pres. Pappalardo, Est. Giansante**

*EDILIZIA – ART. 9 D.P.R. 380/2001 – STATO LEGITTIMO IMMOBILE – ONERE DELLA PROVA*

Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo di un immobile edificato entro il 1° settembre 1967, l'art. 9 co. 1 bis d.P.R. 380/2001 prevede che esso possa desumersi dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Il Collegio ritiene al riguardo che la formulazione testuale sia “aperta” e non tassativa, anche per l'uso della locuzione generica “altri documenti probanti”, anche se appare difficile immaginare l'esistenza di altre tipologie di documenti, non riconducibili a quelle indicate dalla norma.

Inoltre, la successione nel testo normativo delle diverse tipologie di documenti “sussidiari”, implica una “gerarchia” dell'utilità probatoria ricollegabile a ciascuna tipologia, ragion per cui il ricorso agli altri atti pubblici o privati costituisce in qualche modo *l'extrema ratio*.

In particolare, rispetto alle risultanze catastali, sebbene non abbiano valore di piena prova ai fini del riconoscimento della proprietà dei beni immobili, tuttavia ciò non toglie che la funzione primaria del Catasto è proprio quella di consentire di individuare la destinazione dell'immobile.

Circa le riprese fotografiche, esse devono essere chiaramente riferibili all'immobile controverso ed avere, se non data certa, una ragionevole collocabilità entro un *range* cronologicamente determinato.

Circa gli estratti cartografici, per tali si devono considerare quelli di provenienza pubblica.

Rispetto ai documenti d'archivio e alla locuzione “altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza”, invece, la norma ha evidentemente inteso fare riferimento, ad esempio, ad atti notarili (ad esempio di compravendita), di provenienza e data certi, recanti una descrizione adeguatamente dettagliata della consistenza e della conformazione dell'immobile, tale da poter essere ragionevolmente utile ai fini probatori in discussione.

**TAR Campania, sez. II, 26 aprile 2023, n. 2522 – Pres. Corciulo, Est. Valletta**

*EDILIZIA – ORDINE DEMOLIZIONE – ESECUZIONE ORDINE DEMOLIZIONE.*

È inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso avverso gli atti della procedura esecutiva dell'ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna penale.

*Il Collegio, ribadendo quanto già osservato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. , Napoli, sez. III , 23/07/2020 , n. 3263; T.A.R. , Napoli , sez. III , 19/08/2019 , n. 4364), ha statuito che gli atti e i provvedimenti inserentisi nella fase dell'esecuzione di un ordine di demolizione impartito con la sentenza recante condanna penale per i reati di violazione della normativa urbanistico - edilizia, sub specie di sanzione accessoria a contenuto amministrativo ma caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'autorità emanante (giudice penale), sono devoluti alla cognizione del G.O. in veste di giudice dell'esecuzione penale.*

**TAR Campania, sez IV, 3 maggio 2023, n. 2680 – Pres. Severini, Est. Luce**

*EDILIZIA – BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI – INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE – IMPROCEDIBILITÀ DELLA SCIA – DIFETTO DI LEGITTIMITÀ DELLO STATUS QUO*

Non ricadono nel campo di applicazione dell'art 27 d.lgs. 42/04 gli interventi relativi alla trasformazione e al diverso utilizzo del bene; peraltro, le attività che esulano dal perimetro della manutenzione straordinaria e incidono su una nuova costruzione non sono assentibili con una semplice SCIA.

D'altro canto, in presenza di una situazione fattuale, frutto di pregressi interventi illegittimi e oggetto di modifica, è necessario presentare un'istanza di accertamento in conformità (ex art 36 d.p.r. 380/01), con contestuale accertamento di compatibilità paesaggistica ex art 167 d.lgs. 42/04.

**Note**

*Con la sentenza in esame, il Collegio ha respinto le censure relative al provvedimento con cui il Comune di Napoli dichiarava inefficace un atto privato di SCIA.*

*Il Comune ha dichiarato l'improcedibilità della SCIA sulla base del fatto che il ricorrente avrebbe dovuto documentare la legittimità dello stato pregresso, avendo realizzato, da un lato, un ampliamento volumetrico e, dall'altro, opere di messa in sicurezza e ristrutturazione.*

*In primis, gli interventi eseguiti sul manufatto, essendo volti non solo alla pura conservazione o al mero consolidamento e messa in sicurezza, ma anche alla trasformazione e al diverso utilizzo del bene, esulano dal campo di applicabilità dell'art 27 d.lgs. 42/04. Inoltre, tutte le attività, in parte già realizzate, in quanto non ascrivibili alla manutenzione straordinaria pesante, bensì ad una nuova costruzione, e comportanti modifiche dell'assetto del fondo circostante, non sono assentibili con una semplice SCIA.*

*D'altro canto, in ordine agli interventi in precedenza eseguiti manca la dimostrazione della relativa legittimità, di talché, al fine di un ulteriore intervento, sarebbe stato necessario presentare una diversa istanza di accertamento di conformità (ex art 36 d.p.r. 380/01), con contestuale accertamento di compatibilità paesaggistica, ex art 167 d.lgs. 42/04.*

**TAR Campania, sez II, 8 maggio 2023, n. 2786 – Pres. Corciulo, Est. Valletta**

*URBANISTICA – ISTANZA ADOZIONE P.U.A.- SILENZIO INADEMPIMENTO – ART. 2 L. N. 241/1990.*

Sussiste l'obbligo del Comune di provvedere quando lo strumento urbanistico pone l'obbligo di dettagliare le previsioni generali con la pianificazione attuativa, con ciò legittimando i soggetti titolari di diritti reali su fondi o immobili, le cui utilità sono dipendenti dal compimento della pianificazione attuativa stessa, a sollecitare l'Amministrazione al compimento degli atti necessari alla pianificazione dell'area.

**Note**

*Il Collegio ha affermato che, sebbene in linea di principio le scelte di pianificazione, poiché vertono in ordine all'esercizio di potestà discrezionali proprie dell'amministrazione, non siano di norma avviabili su impulso o istanza di parte, e non siano coercibili in giudizio mediante il rito del silenzio, qualora la ripianificazione dell'area riguardi la destinazione da imprimere alle c.d. "zone bianche", e soprattutto quando vi sia una sollecitazione da parte del privato alla definizione di una pianificazione attuativa, specie quando essa può essere proposta su istanza di parte, sussiste l'obbligo dell'amministrazione di provvedere. In tal senso la Sezione ha aderito all'orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza civile e amministrativa (ex plurimis Cassazione civile, sez. I, 18/03/2016, n. 5443; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 19/09/2019, n.537; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 23/10/2014 n. 2837).*

*Il Collegio perciò, nel caso di specie, ha accolto il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione serbato in ordine all'istanza di adozione di un P.U.A., propedeutico al rilascio di un permesso di costruire.*

**TAR Napoli, sez. VIII, 11 maggio 2023, n. 2888- Pres. Tomassetti, Est. Cestaro**

*EDILIZIA- DIFFIDA PER ADOZIONE DI MISURE REPRESSIVE DI ABUSI EDILIZI- CONDIZIONI DELL'AZIONE – LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE – INSUFFICIENZA DELLA SOLA VICINITAS*

In merito alla diffida volta a ottenere provvedimenti repressivi di abusi edilizi del vicino, si ritiene che la mera *vicinitas* sia insufficiente a garantire la sussistenza delle necessarie condizioni per l'impugnativa del titolo edilizio.

Come chiarito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con Sentenza n. 22/2021, la sola vicinanza agli immobili non basta a fondare l'interesse a ricorrere avverso il titolo edilizio: è, infatti, necessario dimostrare l'esistenza di uno specifico pregiudizio. Quest'ultimo può consistere, ad esempio, nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama oppure nelle menomazioni di valori

urbanistici e nelle degradazioni dell'ambiente in conseguenza dell'aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico. (1)

Invero non è possibile differenziare la posizione di chi impugni un titolo edilizio, da quella di chi insorga avverso l'inerzia della P.A. nel sanzionare opere asseritamente abusive, in quanto il medesimo interesse alla rimozione del manufatto è alla base tanto dell'impugnativa del titolo edilizio quanto dell'azione avverso il silenzio dell'amministrazione che non abbia adempiuto ai propri obblighi di vigilanza e sanzionatori. (2)

Come da costante orientamento giurisprudenziale, inoltre, l'obbligo di provvedere sorge solo rispetto a quelle istanze che siano sorrette da un interesse qualificato; in mancanza, l'istanza va qualificata come mera denuncia-esposto a cui non è correlabile un obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990. (3)

L'interesse qualificato, nella materia edilizia, deve essere ritenuto coincidente con quello enucleato nella menzionata pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 22/2021; sicchè la mera 'vicinitas' - quale situazione inidonea a enucleare un interesse specifico e rilevante tale da essere differenziato da quello della collettività - non è sufficiente neppure a chiedere l'attivazione dei poteri di vigilanza e sanzionatori della P.A., con l'effetto di radicare in capo alla P.A. un obbligo di iniziare e di concludere il procedimento in modo conforme alle aspettative dell'istante. (4)

Il processo amministrativo è volto alla tutela di una posizione giuridico-soggettiva e non è, quindi, volto a un controllo generalizzato della legalità dell'azione dei pubblici poteri.

La correlazione tra il ricorso e l'interesse individuale, declinabile in termini di specifico vantaggio che il ricorrente trarrebbe in caso di accoglimento del gravame, è un elemento imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione.

## **Note**

*(1) Nel caso di specie, osserva la Sezione, nessun elemento in tal senso è stato allegato e neppure la sollecitazione del Collegio in tal senso, peraltro, ha indotto la parte ad allegare e a dimostrare l'esistenza di un interesse qualificato non coincidente con la mera vicinitas.*

*(2) In tal senso, valga il richiamo alle ampie argomentazioni svolte in T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI n. 151/2022, rispetto a un caso analogo al presente, e in T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 7745/2022 rispetto alla posizione del terzo insorto avverso il mancato esercizio dei poteri inibitori e repressivi in rapporto a una S.C.I.A.*

*(3) Ex multis, v. T.A.R. L'Aquila, Abruzzo, sez. I, 17/01/2019, n.46; T.A.R. Bari, Puglia, sez. II, 04/05/2018, n.652.*

*(4) Osserva il Collegio che la diffida del ricorrente avrebbe dovuto essere sorretta da un interesse qualificato non sovrapponibile alla mera contiguità (cd. vicinitas) dei propri immobili a quelli oggetto dell'intervento.*

**TAR Campania, sez. II, 22 aprile 2023, n. 2458- Pres. Corciulo, Est. Valletta**

*PROCEDIMENTO ELETTORALE- ESCLUSIONE DELLA LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE- ART. 28 D.P.R. 570/90*

Nel procedimento elettorale, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 570 n. 1960, è legittima l'esclusione di una lista di candidati al consiglio comunale, laddove i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione della lista non contengono nessun elemento di congiunzione con l'apposito modulo recante il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, essendo privi del requisito di certezza necessario per accertare se alle sottoscrizioni corrispondesse la volontà degli elettori di sostenere quella determinata lista.

**Note**

*Nel caso in specie, il Collegio ha respinto il ricorso.*

*In particolare, il tribunale non ignora come, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nel procedimento elettorale, i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo con metodi che consentano d'apprezzarne la sostanziale unitarietà.*

*Ebbene, nel caso di specie, i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori non contengono nessun elemento di giunzione che non sia la mera spillatura, del tutto inidonea ad assicurare la certa direzione della manifestazione di volontà dei sottoscrittori.*

**Tar Campania, sez. VI, 7 aprile 2023, sent. n. 2169 – Pres. Scudeller, Est. Vampa**

*NULLITÀ ATTO AMMINISTRATIVO – RIESERCIZIO DEL POTERE AL DI FUORI DEI CANONI DELL' AUTOTUTELA – 'BIS IN IDEM' AMMINISTRATIVO – CARENZA ASSOLUTA DI ATTRIBUZIONE*

Deve ritenersi nullo, in quanto viziato – ex art. 21-*septies* legge n. 241/1990 – da difetto assoluto di attribuzione il provvedimento a mezzo del quale l'Amministrazione precedente definisca un procedimento già chiuso, senza ricorrere all'esercizio – sottoponendosi ai relativi limiti *ex lege* stabiliti – del potere di autotutela, in ossequio, altresì, al generale principio di coerenza, di non contraddizione e di *ne bis in idem* che deve necessariamente connotare l'*agere* provvedimentoale dei pubblici poteri (fattispecie in cui l'Amministrazione comunale aveva dapprima annullato in autotutela un titolo abilitativo in sanatoria – accordato in seguito a domanda di condono *ex lege* n. 47/1985 –, emanando altresì un'ingiunzione a demolire le opere abusive, dipoi provvedendo al rilascio di un nuovo titolo in sanatoria, in relazione alla medesima domanda di condono, già esitata negativamente in seguito all'esercizio – quella volta legittimo – del potere di annullamento d'ufficio).

**TAR Campania, sez IV, 5 maggio 2023, n. 2777 – Pres. Severini, Est. Raiola**

*ISTRUZIONE – PARITA' SCOLASTICA – SCUOLA PARITARIA – ESCLUSIONE DIRITTO A CONTRIBUTI STATALI – EROGAZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI*

Il principio di parità scolastica, da un lato, garantisce la libertà di scelta delle istituzioni formative ed educative e legittima il riconoscimento, direttamente a favore degli studenti, di un rimborso delle spese o di forme equipollenti di agevolazione; dall'altro, non costituisce, di per sé, fondamento sufficiente per estendere alle scuole private paritarie i finanziamenti pubblici e le provviste di beni e servizi naturalmente diretti agli uffici e alle istituzioni scolastiche statali: vi osta la non esistenza di un vero e proprio diritto. È rimessa alla discrezionalità pianificatoria degli enti competenti la definizione delle modalità e la quantificazione delle risorse economiche disponibili per la contribuzione a favore delle scuole non statali.

**Note**

*Con la sentenza in esame, il Collegio ha respinto le censure, mosse da una scuola di infanzia paritaria, avverso taluni decreti con cui l'U.S.R. Campania erogava il contributo statale richiesto, anziché per la sua totalità, in relazione solo ad una porzione delle sezioni formate presso l'istituto.*

*Il Collegio evidenzia che il riconoscimento della parità scolastica circa l'offerta educativa non si accompagna all'individuazione di alcun corrispondente diritto, sul piano dell'apporto finanziario pubblico, in termini di contribuzione ed erogazione di beni e servizi. Per vero, la questione si collega all'interpretazione dell'ultimo inciso dell'art 33 comma 3 Cost. che, secondo la ricostruzione più diffusa, mira a rendere effettiva la libertà delle famiglie nella scelta del percorso formativo. In tale prospettiva, la tutela finisce per radicarsi nella libertà di scelta dello studente, di talché sia garantito in modo uguale e indifferenziato il diritto all'istruzione. Dunque, occorre distinguere, rispetto all'obbligo della Repubblica di assumere gli oneri necessari relativi ad un certo istituto scolastico, le ipotesi di attribuzione agli alunni di vantaggi economici idonei a coprire il costo del servizio: il fulcro della parità scolastica si sposta verso l'erogazione di contributi, mediante borse di studio, direttamente agli iscritti alle scuole rientranti nel sistema nazionale dell'istruzione.*

*Non sussiste un diritto degli istituti paritari ad ottenere i finanziamenti e le provviste di beni e servizi naturalmente diretti alle scuole statali; viceversa, spetta alla discrezionalità degli enti competenti la definizione delle modalità e la quantificazione delle risorse economiche disponibili per la contribuzione a favore delle scuole non statali.*

**TAR Napoli, sez. VIII, 17 maggio 2023, n. 2995- Pres. Tomassetti, Est. Cernese**

*FORZE DI POLIZIA –OTTEMPERANZA- INSEDIAMENTO DEL COMMISSARIO- PERDITA DI POTERE DELLA PA- NON SUSSISTE*

*PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLA PA DOPO L'INSEDIAMENTO DEL COMMISSARIO- VIZIO DI NULLITÀ- NON SUSSISTE-*

*NUOVO ATTO DELLA PA – DINIEGO DI TITOLO EDILIZIO - INSUSSISTENZA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA URBANISTICA- ART 12 TUE- NATURA VINCOLATA DEL PROVVEDIMENTO*

La nomina ed il conseguente insediamento del Commissario ad acta, pur spogliando l'ente della possibilità di decidere, non rende nullo l'eventuale provvedimento adottato nelle more dall'amministrazione.

Tale provvedimento tardivo, infatti, spiega la sua efficacia nei confronti del privato istante, poiché emanato dall'organo che, ab origine, è titolare del relativo potere decisorio in materia di procedimento amministrativo. (1)

Pertanto la PA non perde il potere di provvedere sulla originaria istanza anche dopo la nomina del Commissario, dal momento che lo stesso trova la sua ragion d'essere nella norma attributiva dello stesso potere e nel perseguimento dell'interesse pubblico cui è preposta ex lege la pubblica amministrazione.

Il provvedimento di diniego del titolo edilizio adottato dal Comune va qualificato pertanto come nuovo atto, da impugnare ex art 29 cpa con ricorso per annullamento.

Al riguardo, in base a consolidata giurisprudenza, l'amministrazione comunale agisce legittimamente quando, senza negare lo ius edificandi, non concede il titolo autorizzatorio edilizio al progetto che non sia conforme alle prescrizioni dettate dal locale regolamento edilizio" (2).

L'art. 12, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 dispone che: "il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente".

Tale disposizione normativa conferma la natura vincolata del permesso di costruire che, dunque, dovrà essere totalmente conforme agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio comunale di riferimento, pena il diniego al rilascio. (3)

**Note**

(1) *Gli atti emanati dall'amministrazione, pur in presenza della nomina e dell'insediamento del Commissario ad acta, non possono essere considerati affetti da nullità, poiché essi sono adottati da un soggetto nella pienezza dei propri poteri, a nulla rilevando a tal fine la nomina o l'insediamento del Commissario medesimo" (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25.5.2021, n. 8).*

(2) *cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4.10.2011, n. 543.*

*(3) In tema la giurisprudenza è granitica nell'affermare che: "il permesso di costruire configura un atto amministrativo vincolato, in quanto presuppone la sola verifica della conformità della richiesta alla disciplina urbanistico-edilizia.*

*"il permesso di costruire ha carattere vincolato, ai sensi dell'art. 12 DPR 380/2001, al riscontro della conformità del progetto del proposto intervento costruttivo alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, senza che residui in capo all'Amministrazione comunale alcun margine di discrezionalità amministrativa. L'istruttoria della domanda di permesso edilizio deve, pertanto, ritenersi congruamente e correttamente condotta allorché sia volta alla verifica della conformità delle opere realizzande alle prescrizioni urbanistico-edilizie e a quelle recate da norme speciali; tale verifica non può eccedere il descritto accertamento, sì che il provvedimento finale non necessita di altra motivazione che non sia quella della rispondenza dell'opera alle prescrizioni attualmente vigenti" (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, sez. III, 15.12.2011, n. 2168).*

*Legittimamente, osserva il Collegio, l'amministrazione comunale ha denegato il rilascio del permesso di costruire, a causa della mancata conformità della relativa istanza di rilascio alle prescrizioni urbanistiche vigenti sul territorio comunale.*

**TAR Campania, III sez., 24 maggio 2023, n. 3150 – Pres. Pappalardo, Est. Giansante**

*PROCESSO AMMINISTRATIVO – INAMMISSIBILITÀ INTERVENTO AUTONOMO – CONDIZIONI PER L'INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE – INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO AD ADIUVANDUM DA CHI SIA LEGITTIMATO A PROPORRE RICORSO IN VIA PRINCIPALE – ELUSIONE DEI TERMINI DECADENZIALI DI IMPUGNAZIONE*

Nel giudizio amministrativo non è previsto il cd. intervento autonomo (invece contemplato dall'art. 105, co. 1, c.p.c.), ma solo interventi *ex artt. 28 e 50 c.p.a.*, riconducibili al c.d. intervento adesivo dipendente *ad adiuvandum vel opponendum*.

Tuttavia, è inammissibile l'intervento *ad adiuvandum* spiegato da chi sia *ex se* legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che può farsi valere solo mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali.

Le condizioni che legittimano la proposizione dell'intervento adesivo sono quindi rappresentate: dalla alterità dell'interesse vantato rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale, con la conseguenza che la posizione dell'interessato è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della parte principale; e dalla configurabilità di un vantaggio derivante, anche in via mediata e indiretta, dall'accoglimento del ricorso principale.

**TAR Campania, sez. I, 15 maggio 2023, n. 2927, Pres. Est. Palligiano.**

*DISSESTO FINANZIARIO – ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE – PROCEDURA DI RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA DI LIQUIDAZIONE – DEBITI DI BILANCIO E FUORI BILANCIO – CREDITI PER SPESE LEGALI – RICORSO DELL'ENTE COMUNALE – INTERESSE PUBBLICO ALLA SANA GESTIONE DELL'ENTE - GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITÀ G.A. (ARTT. 252 E 254 D. LGS 267/2000)*

*DISSESTO FINANZIARIO – ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE – PROCEDURA DI RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA DI LIQUIDAZIONE – DEBITI DI BILANCIO E FUORI BILANCIO – CREDITI PER SPESE LEGALI – FONTE DEL CREDITO – PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE (ART. 1173 C.C.)*

*DISSESTO FINANZIARIO – ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE – PROCEDURA DI RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA DI LIQUIDAZIONE – DEBITI DI BILANCIO E FUORI BILANCIO – CREDITI PER SPESE LEGALI – ATTIVITA' ACCERTATIVA (ART. 252, 254 D. LGS. 267/2000)*

Qualora un Comune in gestione commissariale per dissesto reclami in giudizio l'inserimento nella massa passiva, da parte dell'Organismo straordinario di liquidazione (OSL), dei debiti fuori bilancio derivanti da spese legali, la posizione soggettiva fatta valere dall'ente s'identifica con l'interesse pubblico alla sana e corretta gestione finanziaria delle risorse comunali e non con il diritto soggettivo alla realizzazione del credito, appartenente semmai a soggetti terzi. Conseguisce quindi la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo a conoscere della relativa controversia rilevando il *petitum* sostanziale e la causa petendi, ossia l'intrinseca natura della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Nella massa passiva di liquidazione, disposta ai sensi degli articoli 252 e 254 d.lgs. 267/2000, non rientrano i crediti per le spese legali determinati con provvedimenti giurisdizionali pubblicati dopo l'entrata in vigore del bilancio riequilibrato, atteso che gli stessi sono geneticamente sorti solo dopo la pronuncia del giudice.

L'OSL, nell'espletamento di tale attività, non dispone di potere discrezionale, ma procede ad una mera attività ricognitiva ed accertativa di contenuto tecnico-contabile delle posizioni debitorie pregresse.

**Note**

*Con la sentenza in commento, il T.A.R ha affermato la propria giurisdizione in relazione alla controversia sottoposta alla sua attenzione, relativa alla pretesa di un Comune in gestione commissariale all'inserimento nella massa passiva dei debiti fuori bilancio, dovendosi avere riguardo alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite la necessità di avere riguardo al c.d. *petitum* sostanziale e alla causa petendi, ossia all'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (nella specie, appartenente all'Ente che non reclama un credito ma vanta l'interesse pubblico alla corretta e sana gestione finanziaria). Il Tribunale si è poi pronunciato sull'eccezione, ritenendola fondata, formulata in via subordinata, d'inammissibilità del ricorso per essere stato impugnato un atto di contenuto non provvedimentale, ma meramente accertativo del momento*

*genetico delle partite debitorie in discussione. Nel caso di specie, dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi degli art. 244 e ss. d.lgs. 267/2000, da parte del Comune di Marano di Napoli, con delibera n. 204 del 16 ottobre 2018, l'Organismo straordinario di liquidazione – con delibera n. 2 del 4 marzo 2019 – ha dato avvio alla procedura di rilevazione della massa passiva di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 2, d.lgs. 267/2000. Dopo l'approvazione, nel febbraio 2020, del bilancio riequilibrato, con cui il Ministero dell'Interno ha accertato la validità dei provvedimenti di risanamento adottati dal Comune, l'amministrazione comunale ha chiesto chiarimenti per la liquidazione delle spese legali, sorte in virtù di sentenze di condanna successive alla data di vigenza del dissesto, corrispondente al 31 dicembre 2018. Il T.A.R. ritiene legittima l'esclusione dalla massa passiva di liquidazione, operata dall'Organismo – con delibera n. 32 del 6 febbraio 2023, oggetto di impugnativa – di tutti i debiti fuori bilancio derivati da competenze legali, divenuti liquidi ed esigibili in data successiva il 31 dicembre 2018, potendo essere attratte nella massa passiva di liquidazione esclusivamente le voci appartenenti al debito pregresso (art. 252, comma 4, d. lgs 267/2000).*

*Il Tribunale evidenzia che l'obbligazione relativa alle spese legali trova la sua fonte unicamente nel provvedimento del giudice che ne dispone la liquidazione e l'imputazione e, quindi, il credito si forma nel momento in cui il provvedimento del giudice è pubblicato.*

*In ogni caso, l'attività dell'Organismo di liquidazione ha carattere meramente ricognitivo nella determinazione della massa passiva di liquidazione*

**Tar Campania, sez. VI, 11 aprile 2023, sent. n. 2221 – Pres. Scudeller, Est. Vampa**

*PROGETTO TRATTAMENTO ABA (APPLIED BEHAVIORAL ANALYSIS) – RIDUZIONE MONTE ORE SETTIMANALI – LEGITTIMITÀ DEL GIUDIZIO MEDICO-SCIENTIFICO ELABORATO DAGLI SPECIALISTI DELLA ASL – ONERE DELLA PROVA*

In assenza di elementi ed evidenze – o anche solo di un principio di prova – circa la insufficienza ovvero la inefficacia dell’assegnato *quantum* orario di terapia ABA, non può che rimanere fermo il giudizio medico-scientifico elaborato dagli specialisti della ASL. Ciò che viene in rilievo, *in subiecta materia*, è la assoluta mancanza di certezze sul numero di ore che effettivamente dovrebbero poter garantire la “massima efficacia” del trattamento ABA.

Deve affermarsi, in particolare, a) la valenza particolarmente qualificata da assegnarsi, fino a prova contraria, alle determinazioni mediche e tecniche operate dai professionisti della ASL; b) la necessità, al fine di incrinare le determinazioni degli organi qualificati del SSN, di atti recanti un giudizio tecnico di segno contrario, promanante da esperti qualificati, al pari di quelli della ASL; c) l’assoluta inidoneità, all’uopo, della invocazione di generiche “medie” orarie, comechè tutt’affatto svincolate dalle peculiarità del caso concreto; d) l’assenza di evidenze scientifiche deponenti per la “sufficienza/insufficienza” di un certo monte orario di terapia ABA valevole sempre e comunque, per qualsivoglia bambino, al di là delle sue specifiche condizioni.

**TAR Campania, Sez. I, 8 maggio 2023, n. 2806, Pres. Palliggiano, Est. De Falco**

*SANITÀ - RICHIESTA EMISSIONE DI NOTE DI CREDITO - DINIEGO DI ACCREDITAMENTO - VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO - TUTELA DELLA CONCORRENZA*

La richiesta di emissione di note di credito presentata dalla ASL verso un centro già accreditato per il settore di diagnostica a2, è illegittima qualora sia riferita alle prestazioni rientranti nel tipo “R”, essendo tali prestazioni ricomprese nell’accreditamento per il settore a2.

Inoltre, la reiezione dell’istanza di accreditamento, considerato che quest’ultimo attribuisce al suo titolare una funzione concorrenziale di plusvalore rispetto agli altri operatori privati, deve fondarsi esclusivamente sulla rilevata saturazione del fabbisogno che, tuttavia, può dipendere da contingenze del tutto momentanee senza potersi escludere che, immediatamente dopo la reiezione dell’istanza, si possa creare una carenza di offerta che permette all’Amministrazione di concedere l’accreditamento ad un’altra struttura.

Una visione dinamica e una valutazione periodicamente rinnovata ed aperta alla comparazione, tra chi è già accreditato e chi aspira ad esserlo, eviterà il consolidarsi di posizioni di vantaggio in singoli operatori.

## **Note**

*La vicenda oggetto della sentenza in esame, trae origine dalla riunione di due giudizi instaurati dinanzi alla prima sezione del Tar.*

*Nel primo giudizio la ricorrente chiedeva l'ottemperanza di una precedente sentenza, emanata dalla stessa sezione, con cui era stato disposto l'annullamento del diniego di accreditamento nei settori specializzati da a2 ad a6.*

*Contestualmente, veniva eccepita l'illegittimità della richiesta di emissione delle note di credito da parte dell'ASL, dato che, a detta di parte, tali note riguarderebbero prestazioni relative ai settori da a3 ad a6, per le quali sarebbe sufficiente il parere di accreditabilità rilasciato dall'ASL, così come previsto dal DCA n. 17/2016, mentre per quelle relative alle prestazioni diagnostiche genetiche (contrassegnate dalla lettera "R") sarebbe sufficiente l'accREDITAMENTO nel settore a2 già conseguito dalla ricorrente.*

*Il collegio, preliminarmente, ha dichiarato la non equipollenza tra accreditabilità e formale accreditamento. Il DCA, citato dalla ricorrente a supporto della propria tesi, nel disciplinare le aggregazioni della rete laboratoristica, prevedeva che per il caso in cui i laboratori coinvolti fossero già stati in precedenza accreditati, sarebbe stato possibile cominciare ad erogare le prestazioni sulla base della sola delibera di accreditabilità, salvo diniego successivo che valeva quale condizione risolutiva.*

*Ebbene, sulla scorta della previsione del DCA, il collegio ha rilevato che, la gravata reiezione dell'istanza di accreditamento costituisca proprio quella condizione risolutiva di cui al DCA n. 17/2016 e che inoltre avendo, parte ricorrente, allegando al ricorso le sole delibere di accreditamento per il settore a1 e a2, e non anche gli accreditamenti eventualmente conseguiti dai laboratori aggregati nei settori da a3 ad a6, non ha dato prova della sussistenza del presupposto cui è subordinata l'applicazione della norma derogatoria di cui al DCA.*

*Pertanto, è stato ritenuto che la richiesta di emissione di note di credito, destinate nei confronti del centro, già accreditato per il settore di diagnostica a2, sono illegittime nella parte in cui si riferiscono a prestazioni di tipo "R", perchè ricomprese nell'accREDITAMENTO per lo stesso settore a2, mentre si giustificano, e la relativa domanda di annullamento deve essere respinta, con riguardo alle prestazioni erogate in riferimento ai settori da a3 ad a6, in quanto non accreditati al momento in cui le prestazioni sono state rese.*

*Nel secondo giudizio, invece, la ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del diniego di accreditamento nei settori da a3 ad a6 da parte dell'ASL, dal momento che, data la sua natura concessoria, andrebbe rilasciato sulla base di una procedura ispirata alla concorrenza e all'elevazione del livello delle prestazioni sanitarie rese.*

*Il collegio ha accolto tale censura seppur con delle considerazioni che partono dalla disamina degli artt. 8 bis, 8 ter e 8 quater del D.lgs. n. 502/1992.*

*A seguito della lettura del dato normativo dei su riferiti articoli, è risultato indubbio che l'accreditamento attribuisce al suo titolare una posizione concorrenziale di plusvalore rispetto agli altri operatori privati, definita dall' art. 8 quater del D.lgs. 502/1992 come "qualità di soggetto accreditato".*

*Stante così le cose, conditio sine qua non per il rilascio dell'accreditamento è la valutazione del fabbisogno, e, l'eventuale reiezione, deve fondarsi sulla sua rilevata saturazione.*

*Ad ogni modo, non può revocarsi in dubbio che la reiezione dell'istanza di accreditamento ha carattere temporaneo, non potendosi escludere che, in seguito alla reiezione, si possa creare una carenza di offerta che, rilevata dall'Amministrazione, permetta la concessione dell'accreditamento ad un'altra struttura.*

*Conforta l'assunto il richiamato parere dell'AGCM del 3 marzo 2022, reso con riguardo alla regolamentazione della Regione Campania sui tetti di spesa DGRC n. 599/2021. Secondo l'AGCM, a prescindere dallo specifico ambito dei tetti di spesa, è illegittimo il vantaggio concesso alle strutture già operanti sul mercato a danno di quelle che in esso sono appena entrate o non lo sono ancora, in una logica concorrenziale che deve riguardare anche l'offerta privata nel settore sanitario.*

*Del resto la stessa Corte costituzionale aveva prefigurato la necessità di introdurre sistemi concorrenziali per la scelta dei soggetti accreditati, secondo criteri oggettivi, non discriminatori e di efficienza nel rispetto dell'art. 8-quinquies D.lgs. 502/1992, non essendo compatibile con l'ordinamento la prassi sin qui seguita di proroga automatica degli accordi contrattuali con i medesimi soggetti accreditati, fonte di evidente sperequazione tra gli operatori e di ingiustificate limitazioni della scelta, da parte del paziente, della struttura sanitaria di fiducia, quale espressione del diritto alla salute costituzionalmente garantito.*

*Sicché, una visione dinamica e una valutazione periodicamente rinnovata ed aperta alla comparazione tra chi è già accreditato e chi aspira ad esserlo, può quindi rispondere alla migliore e più efficiente allocazione delle risorse disponibili, specificando che "quanto più la valutazione è periodica, cioè dinamica, e quanto meno si consolidano posizioni di vantaggio in singoli operatori, tanto più potranno emergere efficienza e risparmio a vantaggio della spesa sanitaria regionale".*

*Dunque, il Collegio ritiene che colgono nel segno le censure di parte ricorrente secondo cui la Regione Campania con il provvedimento impugnato ha ommesso di svolgere una completa istruttoria che avrebbe imposto di valutare l'offerta esistente di prestazioni diagnostiche, anche avuto riguardo alla potenzialità delle strutture esistenti di soddisfare al meglio il fabbisogno rilevato, introducendo meccanismi di monitoraggio che consentano alle strutture sanitarie che aspirano ad entrare nel*

*mercato “convenzionato” di competere tra loro e con quelle che già vi operano, in linea con quanto ora disposto dal legislatore.*

*Ciò non impone che, in sede di riedizione del potere, l’Amministrazione debba necessariamente rilasciare il provvedimento di accreditamento in favore della ricorrente, ma che la Regione coadiuvata dalla ASL, ponga in essere le attività necessarie a garantire l’osservanza dei principi di concorrenza ed imparzialità, prevedendo forme di comparazione tra le offerte degli operatori privati, in linea con lo spirito della recente novella legislativa sopra riportata.*

**TAR Campania, sez. VI, 24 aprile 2023, sent. n. 2489 – Pres. Scudeller, Est. Vampa**

*SANZIONI DISCIPLINARI – RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PENALE – PREGIUDIZIALE PENALE – MODIFICA DELL'ART. 1393 D.LGS. 66/10 – CONOSCENZA DEL FATTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE 'RATIONE TEMPORIS'*

In assenza di disposizioni transitorie di segno diverso, la nuova versione e *dictio* dell'art. 1393 del d.lgs. 66/10 (per effetto dell'art. 15, comma 1, l. 7 agosto 2015, n. 124 e, di seguito, dell'art. 4, comma 1, lett. t), d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91) non è *ratione temporis* applicabile ad una fattispecie, rilevante ai fini disciplinari, verificatasi anteriormente alla data del 7 agosto 2015, in quanto il ridetto art. 1393, nella *dictio* vigente fino all'intervento modificativo apportato con la legge 7 agosto 2015 n. 124, precludeva l'esercizio della *potestas* disciplinare prima della definizione del procedimento penale. In particolare, è il fatto storico dell'avvenuta conoscenza degli accadimenti da parte dell'Amministrazione e, segnatamente, il momento in cui tale fatto si è concretato (con la *cognitio* degli eventi potenzialmente disdicevoli commessi dal militare) ad attrarre la fattispecie nell'orbita della previgente normativa, assata sulla cd. pregiudiziale penale.

**Note**

*Con la pronuncia 'de qua', la sezione ha applicato le coordinate ermeneutiche recentemente tracciate dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. I, 24 agosto 2020, n. 1429; Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 2020, n. 2053) per cui "in assenza di disposizioni transitorie di segno diverso, deve ritenersi che le nuove disposizioni [scil., la nuova versione dell'art. 1393 del d.lgs. 66/10] si applichino solo a fatti o condotte poste in essere dopo il 28 agosto 2015, vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore della norma in questione, che, come ricordato dallo stesso interessato, ha superato la preesistente 'pregiudiziale penale' (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, n. 494/2020)". Di tal guisa, nella fattispecie, il Tar ha confermato la liceità dell'agere amministrativo, volto a sospendere l'actio disciplinare, in attesa della irretrattabile definizione del procedimento penale.*

**Tar Campania, sez. VI, 11 aprile 2023, sent. n. 2224 – Pres. Scudeller, Est. Vampa**

*SANZIONI PECUNIARIE – ART. 31, COMMA 4-BIS, D.P.R. N. 380/2001 – PRESCRIZIONE – ART. 28 L. N. 689/1981 – 'DIES A QUO'*

In tema di sanzioni pecuniarie ex art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380/01, il *dies a quo* da tenere in considerazione ai fini del computo del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 coincide con l'inutile decorso del termine di 90 giorni dalla ricezione dell'ingiunzione a demolire, concretandosi l'infrazione – di carattere omissivo ed istantaneo, ancorché con effetti

duraturi – nella mancata esecuzione dell'ordine entro il lasso temporale *ex lege* contemplato, non essendo in discussione il sottostante illecito edilizio (e la ferita permanente che ne consegue per il retto e ordinato assetto edilizio e urbanistico) bensì la sola trasgressione all'ordine impartito dalla Amministrazione.

**TAR Campania – Napoli, sez. VII, 8 maggio 2023, n. 2839 – Pres. Liguori, Est. Ianniello**

*SERVIZI A RETE – TRASMISSIONI RADIO-TELEVISIVE – REALIZZAZIONE STAZIONE RADIO-BASE – NECESSITA' DI PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA – ART. 44 CO. 5 D.LGS. 259/2003 – INAPPLICABILITA' ART. 21 OCTIES L. 241/1990*

Le istanze aventi ad oggetto l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici devono essere preventivamente pubblicizzate a cura dello "sportello locale", all'evidente scopo di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale relativo alla localizzazione della nuova infrastruttura.

La giurisprudenza amministrativa esclude addirittura l'idoneità della sola pubblicazione all'albo pretorio a soddisfare il requisito della pubblicizzazione dell'istanza, previsto dall'articolo 44 comma 5 d.lgs. 259/2003, poiché non ne garantisce la conoscibilità all'esterno degli uffici comunali, non agevola l'individuazione del procedimento pendente e la consultazione degli atti.

L'omissione in parola non può essere superata neanche facendo applicazione dell'articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990, dovendosi escludere l'applicabilità: nell'economia del procedimento di autorizzazione all'installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, la pubblicizzazione dell'istanza non costituisce, infatti, un adempimento meramente formale, ma è funzionale all'attuazione di un principio di democraticità del processo decisionale che non consente deroghe di sorta, né risulta possibile addurre, per escludere la rilevanza viziante dell'omissione, la pretesa ineluttabilità dell'esito del procedimento, poiché non è possibile formulare una sorta di prognosi postuma in ordine ai contenuti e alla valenza degli apporti partecipativi eventualmente garantiti da adeguate forme di pubblicità.

**Note**

*La controversia nasce in quanto parte ricorrente risiede con la propria famiglia in un immobile sito nella strada ove era stata autorizzata la realizzazione di una stazione radio base. Per tale ragione, l'istante presentava sia un'istanza di accesso che una richiesta urgente di sopralluogo, al fine di verificare la possibilità di parte resistente di apporre un'antenna fissa in un fondo privato, a pochi metri dalla propria abitazione.*

*Il ricorrente contesta, in primo luogo, la mancata pubblicazione dell'istanza, come richiesto dall'art. 44 comma 5 d.lgs. n. 259/2003, ai sensi del quale: "lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto".*

*In secondo luogo, censura la formazione del silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione unica, considerato il difetto d'istruttoria in ordine alla valutazione della proporzionalità dell'opera con il livello di protezione che dovrebbe essere garantito alla comunità. Nello specifico, si rileva che non*

*sarebbe stata effettuata una ricognizione circa l'esistenza di siti alternativi. Il Collegio ha accolto la domanda di parte ricorrente, evidenziando come non sia stata versata in atti alcuna documentazione comprovante il rispetto dell'onere di pubblicizzazione dell'istanza, neppure attraverso la mera affissione dell'istanza medesima all'Albo Pretorio del Comune (modalità che, comunque, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale, non sarebbe stata sufficiente a garantirne un'idonea pubblicizzazione).*

*A causa della violazione dell'art. 44 co. 5 l. cit., l'Amministrazione non è riuscita ad informare la popolazione locale circa la proposizione dell'istanza relativa all'impianto.*

**Tar Campania, sez. VI, 11 aprile 2023, sent. n. 2225 – Pres. Scudeller, Est. Vampa**

*ART. 146 D.LGS. N. 42/2004 – SILENZIO SERBATO DALLA SOPRINTENDENZA – NATURA DEVOLUTIVA DEL SILENZIO – CRISTALLIZZAZIONE DEI TITOLI IN SANATORIA*

La irrefragabile violazione del termine *ex lege* contemplato per l'apporto consultivo della Soprintendenza non integra veruna fattispecie di silenzio significativo ai sensi dell'art. 17-bis l. 241/90. Il silenzio, ovvero l'inutile decorso del termine contemplato per l'esercizio dei *munera* gravanti in capo alle Amministrazioni interessate, è ben contemplato all'art. 146 d.lgs. 42/2004, che ne disciplina partitamente gli effetti, devolutivi ovvero traslativi del potere in capo ad altre Autorità. La inerzia serbata dalla Soprintendenza oltre il termine *ex lege* prescritto si atteggia quale fatto giuridico costitutivo – *recte*, devolutivo o traslativo – della *potestas* per il Comune di procedere alla definizione del procedimento, esprimendo la *voluntas* provvedimento sulla “domanda di autorizzazione”, siccome testualmente contemplato all'art. 146, commi 5 e 9, d.lgs. 42/2004 (fattispecie in cui il silenzio serbato dalla Soprintendenza, in seguito alla riapertura del procedimento eccitata dalla ricorrente, cristallizzava il rilascio – risalente nel tempo – di titoli in sanatoria, *ex lege* n. 47/1985, *illo tempore* operato dall'Amministrazione comunale, pur senza aver richiesto all'epoca il prescritto parere soprintenditizio).

**Note**

*Con la pronuncia 'de qua', la sezione ha ritenuto di confermare l'orientamento già espresso in svariati precedenti (tra cui si v. Tar Campania, Sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 6438; Id., 16 agosto 2021, n. 5503; Id., 26 agosto 2020, n. 3651) in relazione alla natura devolutiva del silenzio in parola, con la peculiarità relativa alla cristallizzazione dei titoli in sanatoria 'illo tempore' rilasciati dall'Amministrazione comunale – pur in assenza del prescritto parere soprintenditizio – quale conseguenza della devoluzione alla medesima Amministrazione del potere decisionale (per l'appunto, già esercitato, con esito positivo, a mezzo del precedente rilascio dei titoli in sanatoria), in seguito all'istanza del ricorrente, volta ad eccitare – pur se 'ex post' – il potere della Soprintendenza, la quale, nondimeno, alcun atto aveva adottato nel termine prescritto 'ex lege'.*

**TAR Campania, sez. VI, sent. 8 maggio 2023, n. 2798 – Pres. Scudeller, Est. Spatuzzi**

*STRANIERI - ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE EX. ART. 103, CO. 1, D.L. N. 34/2020 – RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE – CAUSE DI FORZA MAGGIORE – CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 24 LUGLIO 2020*

In tema di emersione dal lavoro irregolare, qualora si configuri una causa di forza maggiore, espressamente riconosciuta anche dalle circolari del Ministero dell'Interno, che determina l'interruzione forzata del rapporto di lavoro - quale il decesso del datore di lavoro - l'amministrazione è tenuta a valutare la possibilità di rilasciare allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

**Note**

*La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del decreto di rigetto dell'istanza di emersione presentata in suo favore ex art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, per violazione della disciplina in materia di emersione, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta e irragionevolezza, in quanto l'amministrazione avrebbe omesso di considerare quanto rappresentato dal difensore in sede endoprocedimentale non esponendo alcuna motivazione circa la mancata considerazione della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.*

*La ricorrente, tramite il difensore, aveva infatti chiesto espressamente il rilascio di un permesso per attesa occupazione, evidenziando che la datrice di lavoro, nelle more della conclusione dell'istruttoria, era defunta e aveva allegato in copia la documentazione inerente alla pratica di emersione, non essendo in possesso della documentazione in originale, essendo la stessa detenuta dalla datrice di lavoro ormai defunta.*

*Orbene, considerata la documentazione prodotta in copia dalla ricorrente nel giudizio e già presentata dall'amministrazione, relativa al rapporto di lavoro instaurato e alla condizione di non autosufficienza della datrice di lavoro e tenuto conto del decesso della datrice di lavoro intervenuto nelle more della definizione del procedimento sulla domanda di emersione (e ciò peraltro dopo circa sedici mesi dalla presentazione dell'istanza), l'amministrazione avrebbe errato nel non valutare la possibilità di rilasciare alla ricorrente un permesso per attesa occupazione, essendosi configurata, quale unico motivo del rigetto dell'istanza di emersione, una causa di forza maggiore (morte della datrice del lavoro) che è stata espressamente riconosciuta anche dalle circolari del ministero dell'Interno, non essendo onere assolvibile dalla lavoratrice quello di produrre gli originali della documentazione pertinente alla datrice di lavoro.*

**TAR Campania, sez. VI, sent. 10 maggio 2023, n. 2871 – Pres. Scudeller, Est. Spatuzzi**

*STRANIERI – GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - ANNULLAMENTO DINIEGO ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE EX ART. 103 CO. 1 D.L. 34/2020 – OBBLIGO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CON UN PROVVEDIMENTO ESPPLICITO*

Il disposto annullamento del diniego di emersione implica l'obbligo per l'amministrazione non solo di riaprire il procedimento, ma anche di definirlo con un provvedimento esplicito, non potendo valere, al fine dell'effettiva esecuzione della sentenza, la sola riapertura del procedimento e la richiesta dei pareri che attengono alla fase endoprocedimentale.

**Note**

*Il ricorrente ha agito in giudizio per l'ottemperanza al giudicato di annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di regolarizzazione presentata in suo favore ex art. 103, comma 1, d.l. 34/20, lamentando che l'amministrazione non avesse ancora concretamente dato esecuzione a tale sentenza, mediante convocazione delle parti presso gli Uffici per gli adempimenti di rito.*

*Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno che ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che, in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-/2022, ha proceduto al ripristino del relativo procedimento amministrativo sul sistema applicativo e che, nello stesso giorno, ha richiesto la nuova e necessaria acquisizione dei pareri di competenza dell'I.T.L. e della locale Questura.*

*Il collegio - ritenendo che il disposto annullamento del diniego di emersione implichi l'obbligo per l'amministrazione, non soltanto di riaprire il procedimento, ma anche e soprattutto di definirlo con un provvedimento esplicito, non potendo valere al fine dell'effettiva esecuzione della sentenza la sola riapertura del procedimento e la richiesta dei pareri che attengono alla fase endoprocedimentale - accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al dirigente dello Sportello unico per l'immigrazione di Napoli di provvedere alla definizione della istanza di emersione relativa al ricorrente nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.*

***Parte II – ORDINANZE CAUTELARI***

**TAR Campania, sez. II, 30 marzo 2023, n. 1468/2023 – Pres., Est. Corciulo**

*DIRITTO D'ACCESSO - ATTI AMMINISTRATIVI - ACCESSO DIFENSIVO QUALIFICATO - NESSO DI STRUMENTALITÀ IN SENSO AMPIO*

In tema di accesso ex. art 116, co. 2 c.p.a., la documentazione richiesta deve essere strumentale alla tutela delle situazioni giuridiche che sono state fatte valere in uno specifico processo amministrativo in corso di svolgimento.

Si tratta di una strumentalità in senso ampio, in quanto la valutazione che deve essere effettuata dal giudice non è soltanto volta a verificare la possibile rilevanza del documento per la definizione del giudizio, ma può servire anche per risolvere in via stragiudiziale la controversia, per proporre una nuova impugnazione ovvero ancora una nuova diversa domanda di tutela innanzi ad altra autorità giudiziaria.

**TAR Campania, sez. III, 5 aprile 2023, n. 644/2023 – Pres. Pappalardo, Est. Cavallo**

*APPALTI – AUTOMATISMO ESPULSIVO EX ART. 80 COMMA 5 C BIS) D.LGS. 50/2016 – VALUTAZIONE DISCREZIONALE SU AFFIDABILITÀ E ONORABILITÀ OPERATORE ECONOMICO – REVOCA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO – OMISSIONE DICHIARATIVA DEL COINVOLGIMENTO IN GRAVI FATTI PENALI – INAFFIDABILITÀ E NON ONORABILITÀ DELL'OPERATORE*

Non costituisce automatismo espulsivo, vietato ai sensi dell'art. 80 comma 5 c bis) d.lgs. 50/2016, ma valutazione discrezionale, e non automatica, della stazione appaltante sull'affidabilità ed onorabilità dell'operatore economico, la revoca della proposta di aggiudicazione di quest'ultimo, con la conseguente esclusione dello stesso, a causa di "omissione dichiarativa" di circostanze di fatto emerse a carico del legale rappresentante pro tempore della società, nell'ambito di un procedimento penale in corso.

Infatti l'esistenza di un procedimento penale a carico del legale rappresentante pro tempore della società legittima la stazione appaltante a determinarsi discrezionalmente sull'inaffidabilità e la non onorabilità dell'operatore economico partecipante alla procedura di gara.

**Note**

*Il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione della revoca della proposta di aggiudicazione e del provvedimento di esclusione da una gara per l'affidamento del servizio di movimentazione interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbie, classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dall'impianto di depurazione di Napoli Est e dall'impianto di grigliatura di Foce Regi Lagni.*

*Con la presente ordinanza cautelare il Collegio non accoglie il ragionamento e le censure della ricorrente in ordine al provvedimento impugnato, secondo cui quest'ultimo si sarebbe concretizzato nell'automatismo espulsivo, vietato ai sensi dell'art. 80 comma 5 c bis) d.lgs. 50/2016.*

*La revoca della proposta di aggiudicazione e l'esclusione dell'operatore economico dalla gara sono, invece, conseguenza di un giudizio discrezionale della Stazione Appaltante, basato sull'esistenza di un procedimento penale in corso a carico del legale rappresentante pro tempore della società ricorrente, di cui è stata omessa la dichiarazione.*

*Pertanto, tali circostanze di fatto, anche a prescindere dall'omissione dichiarativa, determinano, secondo il Collegio, il venir meno dei requisiti di affidabilità e onorabilità necessari, costituendo i provvedimenti in esame non già un automatismo, ma l'espressione del potere discrezionale dell'amministrazione.*

**TAR Campania, sez. I, 24 aprile 2023, ord. n. 751 – Pres. Salamone, Est. De Falco**

*APPALTI – CONSORZIO STABILE – “CUMULO ALLA RINFUSA” – ART. 47, D. LGS. 50/2016 – INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DEL “CUMULO ALLA RINFUSA” – ART. 67, D. LGS. 36/2023 (“NUOVO” CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)*

È ammissibile la qualificazione del consorzio stabile attraverso i requisiti di qualificazione delle imprese consorziate indicate come esecutrici della specifica commessa pubblica. Il consorzio potrà cumulare non solamente i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature, mezzi d’opera ed all’organico medio annuo, ma anche le attestazioni SOA delle consorziate designate.

L’art. 47, d. lgs. n. 50/2016 deve, perciò, essere interpretato estensivamente anche alla luce dell’art. 67 del nuovo codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023).

**Note**

*Con l’ordinanza in commento, il Collegio ha rigettato la domanda cautelare avanzata dal consorzio stabile ricorrente, avallando un’interpretazione estensiva del criterio qualificatorio del c.d. “cumulo alla rinfusa” ex art. 47, d.lgs. n. 50/2016.*

*Questa Sezione, difatti, con la sentenza n. 2390/2023, si è posta in aperto contrasto con l’orientamento ermeneutico inaugurato con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 22 agosto 2022, n. 7360.*

*Il Supremo Consesso ha interpretato l’art. 47 del “vecchio” codice dei contratti pubblici ammettendo la possibilità, per i consorzi stabili, di ricorrere al criterio di qualificazione del “cumulo alla rinfusa”, limitatamente ai requisiti di disponibilità delle attrezzature, mezzi d’opera ed all’organico medio annuo.*

*Contrariamente, questo Tribunale ha sostenuto, a partire da un meccanismo di rinvii e rimandi (l’art. 81, d.P.R. 207 del 2010, al quale rinviava l’art. 216 comma 14, d. lgs. 50 del 2016, rimandava, a sua volta, all’art. 36, comma 7, d. lgs. 163 del 2006), la riviviscenza dell’art. 36, comma 7, d. lgs. n. 163/2006, quale norma che legittimava l’intendimento lato e generalizzato del cumulo c.d. “alla rinfusa”.*

*A sostegno di siffatta interpretazione, la Sezione I del T.A.R. Napoli ha richiamato anche il “nuovo” codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), argomentando a partire dall’art. 67, rispetto al quale si è affermato che, al comma 4, riprodurrebbe il contenuto dell’art. 47 comma 2 d.lgs. n. 50/2016 e, al comma 8, riprodurrebbe, sostanzialmente, il dettato del previgente art. 36, comma 7, d. lgs. 163/2006.*

*In un’ottica retrospettiva, allora, l’intenzione del legislatore non è mai stata quella di limitare il ricorso al criterio qualificatorio del cumulo, ma, al contrario, quella di valorizzare e potenziare tale istituto, in ragione della logica pro-concorrenziale a cui esso si ispira.*

**TAR Campania - Napoli, sez. IV, 05 maggio 2023, n. 787 – Pres. Severini; Est. Flammini**

*EDILIZIA – COSTRUZIONE AGGIUNTIVA – SCIA*

L'intervento edilizio comportante la demolizione e la ricostruzione di un edificio preesistente, con la costruzione aggiuntiva di due box auto (quindi, con aumento volumetrico), non pare, prima facie, assoggettabile al regime della SCIA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) D.P.R. 380/2001.

Pertanto, nel caso di specie l'istanza cautelare finalizzata alla sospensione della Disposizione Dirigenziale che inibisce l'efficacia della SCIA non può essere accolta, in quanto il ricorso non sembra sorretto dal prescritto *fumus boni iuris*.

**TAR Campania, sez. III, 10 maggio 2023, n. 799/2023 – Pres. Pappalardo, Est. Caprini**

*EDILIZIA – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO – DISCREZIONALITÀ TECNICA - FUMUS BONI IURIS – NON SUSSISTE PER INSINDACABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO*

I pareri resi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio sono caratterizzati da un'ampia discrezionalità tecnico – amministrativa che richiama cognizioni specifiche di quel settore e risultano, quindi, sindacabili solo sotto i profili della logicità, coerenza e completezza.

**Note**

*Il caso specifico trattato riguarda un provvedimento emanato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli che concedeva l'autorizzazione paesaggistica al ricorrente per la realizzazione di un capannone industriale, previa riduzione di volume e superficie coperta rispetto al progetto iniziale. Il ricorrente impugna la nota della Soprintendenza, insieme a quella del comune che gli impone di uniformare i suoi elaborati progettuali alle prescrizioni indicate dall'autorità per una presunta illogicità e irragionevolezza.*

*Secondo giurisprudenza costante, i pareri resi dalla Soprintendenza sono caratterizzati da un'ampia discrezionalità relativamente alle valutazioni tecniche, essendo queste compiute con criteri scientifici ben precisi che la giurisdizione amministrativa non può sindacare, se non in merito alla loro applicazione logica, coerente e completa (ex multis Consiglio di Stato sez. VI 13 febbraio 2018 n. 899, T.A.R. Campania, Napoli, 28 marzo 2018, n. 1989)*

*In questo caso il Collegio ha ritenuto che il provvedimento emanato dall'autorità non palesasse alcun vizio riguardante gli aspetti sindacabili.*

*Si è deciso di respingere l'istanza cautelare, non essendo suffragato il ricorso né dal requisito del *fumus boni iuris* né, di conseguenza, del *periculum in mora*.*

**TAR Campania, sez. III, 10 maggio 2023, n. 798/2023 – Pres. Pappalardo, Est. Caprini**

*COMMERCIO – MONOPOLIO – TABACCHI – AUTORIZZAZIONE – NEGOZIO SIMULATO– LEGITTIMO AFFIDAMENTO – FUMUS BONI IURIS – NON SUSSISTE PER PARTECIPAZIONE AL NEGOZIO SIMULATO*

È nulla l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, emanata ex art. 31 L. 1293/57, per la gestione e la cessione di una rivendita di generi di monopolio qualora il concessionario abbia dato vita ad un negozio simulato proprio quanto alla titolarità della rivendita.

**Note**

*Il caso specifico trattato dal Collegio riguarda un provvedimento emanato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il quale è stata dichiarata nulla l'autorizzazione concessa per la gestione di una rivendita di generi di monopoli, essendo venuto meno il presupposto giuridico per l'applicazione dell'art. 31 L. 1293/57 (Cessione delle rivendite). In particolare, con un giudicato civile è stato stabilito che il contratto di cessione dell'azienda titolare dell'autorizzazione, rogitato nel 2003 fosse, in realtà, un negozio simulato per interposizione fittizia. La cessione dell'azienda si configurava come atto presupposto alla legittima titolarità delle privative fiscali per cui, essendo venuta meno la validità del contratto, è decaduta ab origine l'autorizzazione alla rivendita.*

*Il ricorrente, inoltre, aveva anche invocato il legittimo affidamento per tutelare la sua posizione giuridica, ormai definita nella realtà giuridica. A tal riguardo, la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che un privato non possa richiamare il legittimo affidamento qualora non abbia agito secondo i principi di correttezza e buona fede. In questo caso specifico, il ricorrente ha deciso di concludere, insieme a soggetti terzi, un contratto simulato riguardo la titolarità dell'azienda per cui il Collegio ha stabilito l'esclusione di ogni situazione di legittimo affidamento.*

*In considerazione di quanto detto, si è deciso il rigetto dell'istanza cautelare, non ritenendo il ricorso suffragato dal requisito del fumus boni iuris.*

**TAR Campania, sez. I, 12 maggio 2023, ord. n. 843 – Pres. Palliggiano, Est. De Falco**

*INTERDITTIVA ANTIMAFIA – PERICOLO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA – CRITERIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON” – RUOLO DEI RAPPORTI DI PARENTELA NELLA PROGNOSI INFILTRATIVA – FREQUENTAZIONI E COINTERESSENZE ECONOMICHE CON SOGGETTI E AMBIENTI CRIMINALI – IRRILEVANZA ESITO POSITIVO DI TALUNI PROCEDIMENTI PENALI – RIGETTO*

L'interdittiva antimafia, data la sua natura cautelare, richiede la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi, dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di condizionamento mafioso, valutato alla luce del criterio civilistico del “più probabile che non”. I singoli elementi indizianti devono essere considerati in connessione tra di loro, secondo una visione unitaria e non “parcellizzata”.

L'indirizzo giurisprudenziale costante ha confermato la piena attitudine dei legami di parentela fra i soci di un'impresa e i familiari, in qualità di affiliati, soggetti organici o contigui alle associazioni criminali, a fondare il procedimento inferenziale di prognosi negativa. All'interno della struttura familiare, possono sorgere vincoli di solidarietà, soggezione, influenze reciproche o mere situazioni di tolleranza, per cui anche il soggetto non attinto direttamente dal pregiudizio mafioso potrà subire l'influenza del capofamiglia e dell'associazione.

Ai fini della prognosi infiltrativa, l'esito anche favorevole di alcuni procedimenti penali non elimina il carattere positivamente indiziante dei legami familiari, frequentazioni e cointeressenze economiche con soggetti e contesti della criminalità locale.

**TAR Campania, sez. I, 24 aprile 2023, ord. n. 720 – Pres. Salamone, Est. Palliggiano**

*SANITÀ – REGRESSIONE TARIFFARIA UNICA – DELIBERA DI DETERMINAZIONE DELLA REGRESSIONE TARIFFARIA IMMEDIATAMENTE IMPUGNABILE – TEMPESTIVITÀ – IRRICEVIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO – RIGETTO*

Alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, la mancata autonoma e tempestiva impugnazione della delibera di determinazione della regressione tariffaria rende dubbia la ricevibilità del ricorso avente ad oggetto l'annullamento delle note ASL di comunicazione di avvio e chiusura del procedimento di recupero somme a titolo di regressione tariffaria.

È dubbia, altresì, l'ammissibilità del ricorso, in considerazione della natura non immediatamente lesiva degli atti impugnati.

**Note**

*Con l'ordinanza in commento, il Collegio ha rigettato la domanda cautelare della struttura ricorrente, anche in ragione di quanto statuito con la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2023, n. 2789.*

*I giudici di Palazzo Spada, difatti, hanno affermato che le delibere con cui la Amministrazione, esercitando il proprio potere autoritativo di riequilibrio della spesa, determina "a consuntivo" il c.d. overselling sono immediatamente impugnabili dalle strutture sanitarie interessate, in ragione della loro immediata lesività. Tale principio è valido anche se le delibere in questione non risultino ancora corredate dal conteggio dell'importo che la struttura deve eventualmente restituire, essendo quest'ultima a conoscenza del proprio fatturato e di quanto a suo tempo incassato.*

*La delibera di regressione tariffaria, allora, non ha natura di provvedimento generale e astratto, che richiede la necessaria adozione dell'atto di determinazione del saldo e di accertamento del credito nei confronti della struttura.*

*Tanto premesso, il termine ragionevole per l'esercizio del potere di riequilibrio e regressione in campo sanitario, individuato nell'anno successivo a quello di riferimento, deve riferirsi alla delibera di definizione della regressione tariffaria e non agli atti successivi, con cui l'Amministrazione agisce per il solo computo su base documentale e recupero delle somme dovute, privi di valore provvedimento lesivo.*

*Ne deriva che, nei casi di omessa tempestiva impugnazione delle delibere di regressione tariffaria, il relativo potere autoritativo si consuma e non può più essere contestato attraverso l'impugnazione di atti successivi.*

*Alla luce di tale sentenza, questo Collegio ha ritenuto non sussistente il requisito del fumus boni iuris, essendo emersi dubbi in ordine alla ricevibilità e ammissibilità, a monte, del ricorso.*

**Tar Campania – Napoli, sez. IV, 04 maggio 2023, n. 782, Pres. Severini, Est. Flammini**

*CONCESSIONE DI SERVIZI – CONCESSIONE DI SERVIZI DI PICCOLA RISTORAZIONE – SOSPENSIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA – REQUISITO DELL'ESPERIENZA*

Il parametro di valutazione dell'Offerta Tecnica, consistente nell' "esperienza pregressa, certificata comprovata", non può essere escluso in ragione dell'omesso tempestivo deposito dei bilanci annuali, trattandosi quest'ultimo di un adempimento legato ad altre esigenze e finalità e, comunque, non univocamente indicativo del possesso del requisito esperienziale.

Pertanto, l'istanza cautelare volta alla sospensione della graduatoria definitiva per la concessione per l'affidamento della gestione del servizio oggetto di giudizio va accolta, in quanto il ricorso pare assistito dal prescritto *fumus boni iuris*. Quanto al *periculum in mora*, può essere ovviato ordinando all'Amministrazione in causa di riesaminare gli atti impugnati.

**Note**

*Nel caso di specie la gara aveva ad oggetto la concessione di servizi ex art. 30, d. lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento della gestione del servizio di piccola ristorazione all'interno della sede di un liceo e prevedeva tra i parametri l'"esperienza pregressa, certificata comprovata (3 punti per ogni anno) negli ultimi sei anni". Alla suddetta partecipava la ricorrente, la quale aveva gestito il punto ristoro, senza soluzione di continuità, per circa 8 anni, come appare pacifico e non contestato nel caso di specie. Tuttavia, l'Amministrazione opponeva l'omesso tempestivo deposito dei bilanci annuali a "comprova" del parametro dell'esperienza.*



*Redattori massimario:*

*Funzionari U.P.P.: Gabriele Marasco, Giacomo Esposito*

*Redazione massime sentenze:*

*Tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013: Elettra Papaccio; Marika Madonna; Maria Vittoria Minopoli, Francesco Bordini.*

*Funzionari UPP: Marco Auciello, Giacomo Esposito, Carlotta Maresca, Gabriele Marasco, Martina Pesole.*

*Redazione massime ordinanze:*

*Tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013: Francesco Bordini, Emanuela Ippolito, Marika Madonna, Maria Vittoria Minopoli, Giusy Mirone, Erasmo Trano.*